

Legge regionale 19 ottobre 1984 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 24

Al personale regionale in servizio all' 1 gennaio 1983 spetta quale aumento contrattuale l' importo derivante dalla differenza tra il livello retributivo iniziale previsto dalla presente legge per la qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1982 e lo stipendio iniziale indicato per la medesima qualifica dalla Tabella B allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.